



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 17 DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE STIPULATO IL 26 FEBBRAIO 2001 E DELL'IPOTESI DI DI ACCORDO STRALCIO PER LA UTILIZZAZIONE DEL F.U.A. 2010 SOTTOSCRITTA IN DATA 27 OTTOBRE 2010

Il giorno 15 febbraio 2011, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito di convocazione disposta dal dott. Nicola STORTO, si sono incontrate:

la Delegazione di parte pubblica presieduta dal Dott. Nicola STORTO- Direttore della Direzione Generale degli affari generali e del personale

e

I soggetti sindacali di cui all'articolo 8, comma 2, del CCNL e la R.S.U. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999;

VISTO il contratto integrativo del personale del Ministero dell'Ambiente stipulato il 26 febbraio 2001;

VISTO l'art 17 del citato contratto concernente "Utilizzazione Fondo Unico Amministrazione";

VISTA l'Ipotesi di Accordo stralcio per l'utilizzo del F.U.A. 2010, sottoscritta il 27 ottobre u.s., per la quale è attualmente in corso l'accertamento congiunto sulla compatibilità economico finanziaria da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Igop, a seguito della positiva certificazione trasmessa dal coesistente Ufficio Centrale di Bilancio con nota del 17/01/2011 prot. n. 359-360-361;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera D) della menzionata Ipotesi di Accordo stralcio del 27 ottobre 2010;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 1, lettera B) dell'Ipotesi di Accordo del 27 ottobre 2010, ove è stato destinato l'importo di euro 23.988,00 al lordo anche delle ritenute a carico dell'amministrazione, per il finanziamento delle indennità di Turni e Reperibilità;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del mare";

CONSIDERATO che gli importi delle indennità che saranno determinate sulla base del presente Accordo relativo all'anno 2010 sono suscettibili, analogamente a quanto verificatosi a partire dall'anno 2002 fino allo scorso anno 2009, di aumento o riduzione in relazione alle risorse

effettivamente destinate dalla legge di assestamento di bilancio alla parte variabile del FUA 2010, in rapporto alle somme maturate dal personale, tenendo comunque in preliminare considerazione quanto previsto nel citato Accordo stralcio stipulato il 27 ottobre 2010;

VISTA la legge di assestamento del bilancio 2010, dalla quale risulta che è attribuita in aumento a valere sul capitolo 3821, oggetto "Fondo Unico di amministrazione per il miglioramento" la somma di **euro 1.037.890,00** in conto competenza e cassa;

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1

1. Per l'esercizio finanziario 2010 e a valere sulle disponibilità del FUA 2010, le indennità per **turno, reperibilità, cassa, rischio e mansioni centralinisti non vedenti** e per le **particolari posizioni di lavoro** sono le seguenti con a fianco indicato l'importo giornaliero della corrispondente indennità, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP:

A) TIPOLOGIA	IMPORTO IN EURO
A.1 Maneggio Valori	5,00
L'indennità A.1 (Maneggio valori) è attribuita al personale strutturalmente assegnato all'Ufficio Cassa della Direzione Generale per i Servizi Interni del Ministero.	

A.2 Turni	17,20
L'indennità A.2 (turni) spetta per ogni turno di lavoro <u>esclusivamente al personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio</u> (07:00 – 20:00). Il numero dei turni effettuabili nell'arco di un mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.	

L'individuazione delle unità di personale da adibire ai turni deve essere effettuata mediante l'adozione di un ordine di servizio da parte del competente dirigente di cui sarà data successiva informativa alle OO.SS. e alla RSU.

A.3 Reperibilità	24,26
L'indennità compete:	

- al personale addetto a servizi di emergenza;
- al personale addetto alla conduzione di automezzi di servizio;
- al personale addetto a compiti di relazioni internazionali;
- al personale addetto a compiti di diretta collaborazione con l'opera del Ministro, ad esclusione del personale inserito nel decreto costitutivo degli uffici di diretta collaborazione già destinatario di un'indennità onnicomprensiva;
- al personale appartenente alle Direzioni Generali, non ricompreso nelle precedenti lettere, che risulta destinatario di provvedimenti di reperibilità per un numero massimo complessivo per tutti gli addetti, di 30 giornate di reperibilità per ciascun mese.

Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 6 volte in un mese e non più di 2 volte di domenica nell'arco di un mese.

Il personale destinatario dell'indennità di reperibilità, ad eccezione del personale addetto alla conduzione delle autovetture di servizio, deve essere stato individuato con ordine di servizio specifico e formale, non ricognitivo, del dirigente competente, da trasmettere alla Direzione Generale degli affari generali e del personale e alla RSU.

A.4 Indennità uso terminale

3,00

E' destinata al personale che svolge attività al PC o videoterminale.

B) TIPOLOGIA

IMPORTO

B.1 REGGENTI DELLE DIVISIONI IN ATTESA DELLA NOMINA DEL RISPETTIVO DIRIGENTE TITOLARE E, E DELEGATI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

10,00

Il personale destinatario delle indennità B1 (Reggenti) deve essere nominativamente individuato con specifico provvedimento, di durata limitata in attesa della nomina del dirigente titolare, adottato dal competente Direttore Generale, debitamente registrato dagli Organi di controllo.

Ferma restando la erogazione della indennità B1, tenuto conto dell'effettivo svolgimento da parte del personale in parola di funzioni dirigenziali sulla base di provvedimenti registrati alla Corte dei Conti.

Il personale destinatario dell'indennità B.1 - Delegati delle funzioni dirigenziali, deve essere nominativamente individuato con specifico provvedimento adottato dal competente Dirigente (Direttore di Divisione), ai sensi dell'articolo 17, comma 1 bis, del D. Lgs. 165/2001.

B.2 VICARIO

7,00

Il personale destinatario dell'indennità di Vicario (B.1) deve essere nominativamente individuato con specifico provvedimento adottato dalla competente funzione dirigenziale e può essere riferito ad un solo soggetto nell'ambito di ciascun Ufficio di livello dirigenziale non generale. A questa figura è equiparato il Capo Ufficio di Statistica.

B.3 FUNZIONARI DELEGATI (consegnatario, cassiere)

7,00

B.4 RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE

7,00

B.5 COORDINATORI DI SETTORI O DI SEZIONE, CAPI SETTORE, CAPO SEGRETERIA D.G.

6,00

Rientra in questa posizione particolare il personale che dirige o coordina, anche con incarico del Sig. Ministro purché a titolo gratuito e continuativo, vari settori, ovvero più unità lavorative e/o gruppi formati da personale delle qualifiche professionali pari o inferiori, o eventualmente anche da personale esterno. Parimenti il personale individuato nella posizione B5 non può coordinare il personale destinatario della posizione B7 in quanto quest'ultima posizione si riferisce ad unità di personale che svolgono in maniera autonoma e non coordinata compiti assegnati dal dirigente.

Il personale destinatario della posizione particolare B.5 deve essere nominativamente individuato con specifico provvedimento adottato dal Direttore di Divisione, in mancanza del quale a detto personale sarà attribuita l'indennità prevista dalla posizione B12.

B.6 VICE CONSEGNATARIO, VICE CASSIERE

5,60

B.7 RESPONSABILE DI ATTIVITA' PROCEDIMENTALI COMPLESSE

5,60

E' destinatario della predetta posizione il personale che svolge attività di tipo gestionale che richiedono approfondite conoscenze di natura giuridica, amministrativo-finanziaria, informatico-statistica, tecnico-ambientale e che non implicano compiti di coordinamento.

Il personale deve essere individuato con specifico provvedimento da cui risulti la particolare tipologia del lavoro e l'elevata professionalità dell'incaricato, in mancanza del quale a detto personale sarà attribuita l'indennità prevista dalla posizione B12.

B.8 ADDETTI AD ATTIVITA' DISAGIATE E GRAVOSE

5,20

Spetta al personale addetto alla conduzione di automezzi di servizio, all'ufficio stampa, ai grafici, ai cartografi e ai terminalisti spt.

B.9 ADDETTI AI SERVIZI DI EMERGENZA

5,00

La suddetta posizione particolare è corrisposta agli addetti strutturalmente assegnati al servizio protezione e prevenzione della Direzione generale degli affari generali e del personale nonché agli addetti della sezione operativa emergenza in mare.

B.10 ADDETTI ALL'UFFICIO POSTA CENTRALE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

7,80

Spetta **esclusivamente** alle singole unità lavorative assegnate all'ufficio posta centrale della Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione I.

Le suddette unità lavorative non hanno comunque titolo alle indennità di tipo A.

B.11 AUTISTI IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE DESTINATI AL SERVIZIO TRASPORTO, RICEZIONE E ACCETTAZIONE SOLO POSTA CENTRALE

7,00

Spetta esclusivamente ai conducenti di automezzi assegnati alla Divisione I della Direzione generale degli affari generali e del personale.

B.12 ADDETTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICO-AMBIENTALI E INFORMATICI

4,80

S'intendono le unità di personale che svolgono compiti di carattere operativo in relazione alla funzionalità degli uffici (addetti antincendio e pronto soccorso; ufficio del consegnatario; ritiro materiali; ufficio cassa; segreteria; protocollo e archivio; centralinisti e telex; consegna e ritiro atti parlamentari e provvedimenti normativi; rilascio documenti personali; sicurezza e gestione delle reti informatiche; servizio/ufficio sistemi informatizzati; rilascio badge e inserimento r.i.l.p.; traduttori e interpreti; gestione trattamento economico; procedimento amministrativo; predisposizione programmi informatici applicativi; interfaccia utente con sistemi informatici; gestione ed erogazione risorse finanziarie; monitoraggio economico finanziario; alla rilevazione delle presenze; servizi telefonici, etc.)

B.13 CENTRALINISTI NON VEDENTI

10,00

B.14 PERSONALE CHE EFFETTUA TRASPORTO VALORI PER SERVIZIO ESTERNO (SOLO NEI GIORNI IN CUI SI VERIFICA TALE CONDIZIONE)

6,60

B.15 ADDETTI ALLE SEGRETERIE DEI DIRETTORI GENERALI

5,20


La suddetta indennità spetta in via esclusiva al personale formalmente e strutturalmente inserito negli uffici di segreteria dei Direttori Generali individuati con provvedimento formale del Direttore Generale titolare.

Articolo 2

1. Le indennità descritte nel precedente articolo 1, lettera A, non sono cumulabili tra loro.



2. Le indennità descritte nel precedente articolo 1, lettera B, non sono cumulabili tra loro.
3. Le indennità descritte nel precedente articolo 1, lettera A, sono cumulabili con una sola posizione particolare tra quelle individuate nella lettera B. In caso di coincidenza di più posizioni particolari viene corrisposto il trattamento economico più favorevole nella giornata.
4. Tutto il personale deve essere destinatario delle indennità ricomprese nella tipologia B del precedente articolo 1.
5. I prospetti riportanti i dati per il pagamento delle posizioni particolari e delle indennità dovranno essere inviate alla Direzione Generale degli affari generali e del personale **ad esclusiva firma del Direttore Generale o Capo della struttura o Ufficio ministeriale** ove il personale risulta assegnato. **Per tutte le indennità per le quali necessita l'adozione di formali provvedimenti, i prospetti trasmessi alla Direzione Generale degli affari generali e del personale dovranno riportare in calce la seguente dichiarazione attestante l'avvenuta adozione, dei previsti formali provvedimenti:**
"Si attesta che per tutte le indennità per le quali necessita l'adozione di formali provvedimenti, tali provvedimenti sono stati effettivamente emessi ed acquisiti agli atti della scrivente Direzione Generale / Struttura Ministeriale".
Limitatamente al personale appartenente alle Strutture ministeriali/Uffici che, nelle more del perfezionamento delle procedure di riorganizzazione del Ministero siano risultate prive di dirigenti, sono confermate le medesime posizioni particolari, con le relative indennità, già in essere sulla base di provvedimenti effettivamente emessi ed acquisiti agli atti della Direzione competente.
6. All'atto dell'erogazione dei compensi maturati da ciascun dipendente sarà consegnato un riepilogo, predisposto dal competente Ufficio della Direzione Generale degli affari generali e del personale preposto alla contabilizzazione e successiva predisposizione dei mandati di pagamento, recante la tipologia della particolare posizione attribuita al dipendente stesso, il numero di giorni considerati, l'importo totale, nonché l'eventuale anticipo già corrisposto in precedenza.
7. In applicazione di quanto espressamente previsto dall'Ipotesi di Accordo stralcio stipulato il 27 ottobre 2010 tutte le indennità previste al precedente articolo 1 non competono né al personale di ruolo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare né al personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in servizio presso lo stesso Ministero nell'ambito di Organismi, Commissioni, Segreterie Tecniche, Nuclei e/o contingenti previsti da particolari disposizioni legislative, regolamentari e/o provvedimentali, comunque denominati, e che, comunque, sia destinatario dell'attribuzione di specifiche indennità. Sono compresi nel suddetto divieto di cumulo i dipendenti del Ministero o comandati presso lo stesso comunque inseriti nei contingenti previsti dalle varie ordinanze di protezione civile destinatari di specifiche indennità anche se forfetariamente ragguagliate ad un predeterminato numero di ore di lavoro straordinario.
8. I compensi di cui al precedente articolo 1 non competono al personale inserito nel decreto costitutivo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
9. Le Direzioni/Uffici ministeriali competenti alla gestione delle citate normative di settore o dei provvedimenti equiparati dovranno comunicare i nominativi del personale per il quale opera il divieto di cumulo di cui ai precedenti commi 7 e 8, alle Direzioni/Uffici presso le quali il personale medesimo è assegnato e presta effettivo servizio.



5

Tali ultime Direzioni/Uffici terranno in considerazione le segnalazioni ricevute dall'Ufficio ministeriale competente alla gestione delle normative di settore o dei provvedimenti equiparati, ai fini della contabilizzazione dei compensi di cui al precedente articolo 1.

10 Le indennità giornaliere indicate all'articolo 1, non competono al personale dipendente da soggetti non compresi tra le pubbliche amministrazioni secondo la definizione data dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (esempio personale di società pubbliche) eventualmente in servizio presso il Ministero in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o aspettativa.

Le stesse indennità non competono, inoltre, al personale di altre pubbliche amministrazioni che si trovi in servizio presso il Ministero in posizione di comando, distacco o fuori ruolo e che percepisca da parte della propria amministrazione analoghe competenze.

11 Le indennità giornaliere previste nel precedente articolo 1 non competono nel caso in cui il soggetto potenzialmente destinatario sia in missione all'estero.

Articolo 3

1. Gli importi delle indennità previste al precedente articolo 1, ad esclusione delle indennità per Turni e Reperibilità per la cui disciplina si rinvia al successivo comma 2, sono suscettibili di aumento o riduzione in misura proporzionale alle risorse che saranno effettivamente disponibili, tenuto conto di quanto previsto nell'Ipotesi di Accordo stralcio stipulato il 27 ottobre 2010 nelle premesse indicate.


2. Qualora si rendesse necessario procedere alla riduzione delle indennità giornaliere di cui all'articolo 1 in misura proporzionale alle risorse attribuite dalle legge di assestamento del bilancio 2010, anche le indennità per Turni e Reperibilità saranno ridotte della stessa percentuale, fermo restando il valore minimo previsto per entrambe le indennità dall'Accordo del 12 gennaio 1996 concernente "Tipologie di orario di lavoro". In tal caso, come peraltro già disciplinato dall'articolo 1, comma 2 dell'Ipotesi di accordo del 27 ottobre 2010, l'eccedenza della somma di euro 23.988,00 individuata nell'ambito delle risorse della parte fissa del FUA 2010 dal medesimo Accordo del 27 ottobre 2010 per finanziare le indennità in argomento, confluirà nelle risorse destinate al finanziamento della Produttività Collettiva.

3. Qualora le risorse stanziare nell'Ipotesi di accordo del 27 ottobre 2010 per finanziare le indennità per turni e reperibilità - pari a euro 23.988,00 - non fossero sufficienti a remunerare il complessivo numero di turni e giorni di reperibilità segnalati dalle Direzioni Generali, sarà operata una riduzione percentuale omogenea sul numero di turni e giorni di reperibilità comunicati fino a rientrare nelle disponibilità delle risorse stanziare.

Letto, confermato e sottoscritto

Parte Pubblica

Dott. Nicola STORTO



La R.S.U.

Giannini Vincenzo



Vinciarelli Massimo



